

Riporto in calce il Parere n. 110 reso dal Consiglio Nazionale Forense in data 10.12.2014 con cui lo stesso Consiglio Nazionale Forense ha ammesso la computabilità del periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari nel periodo di pratica forense e soprattutto si è espressamente discostato dal parere n. 65 del 24.9.2014 con cui è stata originariamente preclusa la possibilità di computare il periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari nel periodo di pratica forense.

Il Parere n. 65 del 24.9.2014 è stato integralmente riprodotto nel Parere n. 106 del 10.12.2014 reso nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani lo stesso giorno del predetto Parere n. 110.

In tal modo il Consiglio Nazionale Forense nella medesima giornata ha reso due pareri con contenuto diametralmente opposto.

Peraltro il Parere n. 110 - in conformità all'art. 73 D.L. 69/2013 - individua nelle Convenzioni tra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e gli Uffici Giudiziari lo strumento per regolamentare la materia dei tirocini; viceversa il Parere n. 106 ha avuto il concreto effetto di indurre il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani a sospendere la Convenzione in precedenza stipulata con il Tribunale di Trapani.

Evidente è la disparità di trattamento anche sotto il profilo territoriale, tenuto conto del fatto che il Parere n. 110 è stato reso su quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara e del fatto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ha adottato in data 22.4.2015 una delibera con cui ha ammesso la computabilità del periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari nel periodo di pratica forense.

Si rende ancor più urgente una interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense per risolvere il conflitto tra Pareri e dare pieno ed effettivo riconoscimento ai tirocini formativi nel rispetto delle previsioni dell'art. 73 D.L. 69/2013.

Samuele Corso  
Tribunale di Trapani

### **Parere Consiglio nazionale forense 10-12-2014, n. 110**

Quesito n. 441, COA di Ferrara, Rel. Cons. Merli

Parere 10 dicembre 2014, n. 110

Il COA di Ferrara chiede di sapere, in primo luogo, se sia possibile riconoscere al praticante che ha svolto, implicitamente con successo, il periodo di tirocinio formativo ai sensi dell'art. 73, comma 13, D.L. n. 69/2013, un periodo di pratica pari a 12 mesi.

Secondariamente, rappresenta che detti praticanti intenderebbero anche contestualmente iscriversi per il tirocinio in uno Studio Legale, così da svolgere nel medesimo periodo anche gli ulteriori sei mesi di pratica. Osserva, al riguardo, che tale sovrapposizione pare incompatibile con l'effettiva frequentazione dello Studio, ma non ravvisa nel D.L. succitato divieti in tal senso.

La Commissione osserva quanto segue.

L'art. 73 del D.L. n. 69/2013 è entrato in vigore nella vigenza delle norme, relative alla pratica legale, precedenti quelle introdotte dal Titolo IV, Capo I, della Legge n. 247/2012. Queste ultime, peraltro ed ai sensi della norma transitoria recata dall'art. 48 della medesima legge, entreranno in vigore al termine del secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge (2 febbraio 2013) ed a condizione che sia stato anche emanato dal Ministro della Giustizia, sentito il C.N.F., sia il Regolamento previsto dall'art. 41, comma 13, sia, sempre con Decreto Ministeriale, il Regolamento contemplato dal successivo art. 44, concernente l'attività di praticantato negli Uffici Giudiziari, contemplata fra le attività di tirocinio dal comma 6 dell'art. 41.

Allo stato, nessuno dei succitati regolamenti è stato emanato.

Posto preliminarmente quanto sopra, la Commissione osserva che il valore degli stage previsti dal D.L. n. 69/2013 all'art. 73 va quindi considerato con riferimento alle norme previgenti preposte a disciplinare l'effettuazione del tirocinio, eccezion fatta che per quanto concerne la relativa durata, che il summenzionato art. 48 della Legge 247/2012 ha ridotto a 18 mesi. Onde comprenderne la portata, si dovrà quindi far riferimento al succitato D.L. 69/2013, nel quale si prevede:

- a) Che lo stage ha una durata complessiva di 18 mesi (comma 1)
- b) Che l'attività di stage è "condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati àà., secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense." (comma 5 bis)
- c) Che lo stage può essere svolto "contestualmente ad altre attività, compreso à.. il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato à.. purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione." (comma 10)
- d) Che l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale (comma 13)
- e) Che la domanda di accesso allo stage potrà essere presentata trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (legge n. 98/2013 entrata in vigore il 21 agosto 2013)

L'applicazione delle suddette previsioni non dovrà, nel contempo, disattendere le altre previsioni vigenti in tema di tirocinio forense, tra le quali va richiamato il D.P.R. N. 101/1990, il cui art. 1, comma 3, prevede che la frequenza dello Studio legale ai fini della pratica, che nella accezione che le è propria s'intende in via esclusiva, fatte salve le eccezioni consentite, possa essere sostituita da altra frequenza per un periodo non superiore all'anno.

Alla luce di quanto sopra esposto, il parere che la Commissione ritiene di dover esprimere si discosta dal precedente parere n. 65 del 2014. Peraltro, esso deve anche tener conto della specialità della Legge 247/2012, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", a mezzo della quale è stato introdotto un nuovo percorso formativo del praticante, che andrà però a regime, come dianzi precisato, solo allorquando entreranno in vigore i relativi D.M. di attuazione.

Il parere quindi, in riforma del precedente orientamento, è il seguente.

Il tirocinio formativo eseguito presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 comma 13 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, può essere svolto contestualmente alla pratica forense di cui all'art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, a condizione che le modalità di effettuazione individuate dal Capo dell'Ufficio giudiziario, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, siano ritenute compatibili. In quest'ottica, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a vigilare affinché non venga disattesa la previsione recata dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno. Da ciò consegue che, seppur sia praticabile la frequentazione contestuale dello Studio e dell'Ufficio giudiziario, il positivo esito dello stage non potrà far venir meno l'obbligo di frequentare lo Studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi.

Detta opportunità non sarà più fruibile a decorrere dalla piena applicabilità alle modalità di effettuazione della pratica forense, propedeutica all'Esame di Stato di cui al Titolo IV, Capo II, della Legge n. 247/2012, delle norme recate dal Titolo IV, Capo I, della suddetta legge, che decorrerà dall'entrata in vigore dei Decreti Ministeriali attuativi.